



## Condizioni Particolari per i pagamenti tramite carte di debito virtuali

Le seguenti Condizioni Particolari regolano l'utilizzo dei pagamenti abilitati da Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito: la "**Banca**") tramite una o più carte di debito virtuali (ciascuna di seguito denominata la "**Carta Virtuale**") e si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali per la prestazione di servizi bancari e di pagamento della Banca e alle Condizioni Particolari di utilizzo delle carte di debito Visa o Mastercard (ciascuna una "**Carta di Debito**") emesse dalla Banca, alle Condizioni Particolari per il canale di online banking, alle Condizioni Particolari per i sistemi di addebito diretto e ad eventuali ulteriori condizioni particolari del/i Partner.

### Sezione I - Applicazioni relative alle operazioni di pagamento

(1) Le Carte Virtuali rilasciate dalla Banca sono carte di debito fornite al Cliente esclusivamente in forma virtuale su un dispositivo mobile, da utilizzare tramite una app partner. L'utilizzo di Google Pay, Apple Pay o servizi analoghi è subordinato all'accettazione di ulteriori condizioni d'uso specifiche, disponibili agli indirizzi <http://solarisbank.com/customer-information/italy/it-iban/italian/condizioni-particolari-per-google-pay> e <http://solarisbank.com/customer-information/italy/it-iban/italian/condizioni-particolari-per-apple-pay>.

(2) Il Cliente può utilizzare le Carte Virtuali per pagamenti su tutti i terminali POS che accettano VISA contactless in Italia e all'estero, a condizione che sia stato attivato il pagamento mobile tramite Google Pay, Apple Pay o servizi analoghi. Inoltre, le Carte Virtuali possono essere utilizzate per acquisti online. A tal fine, il Cliente può ottenere le informazioni sulle Carte Virtuali (numero della carta di debito, data di scadenza e codice di controllo) necessarie per tale forma di pagamento dall'app Partner. Inoltre, il pagamento per acquisti online può essere effettuato anche utilizzando metodi in app o altri metodi di pagamento offerti da Google Pay, Apple Pay o prestatori di servizi analoghi, a condizione che tale servizio sia supportato dagli esercenti convenzionati. È possibile riconoscere gli esercenti convenzionati mediante i simboli di accettazione di VISA, Google Pay o Apple Pay, ovvero dei relativi sistemi di pagamento.

(3) Poiché non è necessario inserire un numero di identificazione personale (codice PIN), il Cliente non riceverà un PIN per l'utilizzo delle Carte Virtuali.

(4) Ogni Carta Virtuale è associata a un conto specifico della carta del Cliente. Al conto della carta si applicano le condizioni disponibili al link <https://solarisbank.com/customer-information/italy/it-iban/italian/>.

### Sezione II - Disposizioni relative alle funzioni della carta

#### 1. Autorizzazione dei pagamenti da parte del Cliente

(1) In caso di utilizzo delle Carte Virtuali su terminali POS, ogni operazione di pagamento deve essere autorizzata mediante riconoscimento biometrico (scansione dell'impronta digitale o riconoscimento facciale) o un codice di sblocco del dispositivo (password) (Elementi di Autenticazione), fatto salvo il caso di deroga ammessa in via eccezionale a causa del tipo di pagamento, ad esempio per piccoli importi.

(2) In caso di utilizzo delle Carte Virtuali per acquisti online, il Cliente, previa consultazione dell'esercente convenzionato, può in via eccezionale derogare alla necessità di sottoscrivere una ricevuta, limitandosi invece a fornire il numero della carta di debito.

(3) Negli acquisti online, l'autenticazione del Cliente può avvenire anche utilizzando, su richiesta, gli elementi di autenticazione del

Cliente concordati separatamente. Gli elementi di autenticazione sono:

- elementi di conoscenza (qualcosa che il Cliente conosce, per esempio, una password online);
- elementi di possesso (qualcosa che il Cliente possiede, per esempio, un dispositivo mobile per la generazione di un numero di operazione utilizzabile una sola volta – TAN - come prova di possesso); o
- elementi di inerenza (una caratteristica che contraddistingue il Cliente, ad esempio l'impronta digitale).

(4) Con l'uso delle Carte Virtuali su terminali POS o negli acquisti online in conformità ai paragrafi da 1 a 3 e con lo sblocco di cui al paragrafo 1 o 3 (se richiesto), il Cliente presta il proprio consenso (autorizzazione) all'esecuzione del pagamento. Una volta prestato il consenso, il Cliente non può più annullare il pagamento.

#### 2. Blocco di una somma di denaro disponibile

(1) La Banca ha il diritto di bloccare una somma di denaro disponibile, nei limiti del massimale (cfr. Sezione II.5) qualora:

- l'operazione di pagamento sia stata disposta dal beneficiario; e
- il Cliente acconsente al blocco della somma di denaro esatta.

(2) Fatto salvo qualsiasi altro diritto spettante per legge o per contratto, la Banca svincola l'importo esatto senza ritardo dopo aver ricevuto comunicazione dell'importo esatto del pagamento o dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento.

#### 3. Rifiuto di pagamenti con carta da parte della Banca

(1) La Banca ha il diritto di rifiutare il pagamento con carta qualora:

- il Cliente non si sia identificato con gli elementi di autenticazione illustrati alla Sezione II.1, paragrafi 1 e 3,
- non è stato rispettato il massimale di cui alla Sezione II.5; ovvero
- la Carta Virtuale corrispondente è bloccata.

(2) Il Cliente ne riceve comunicazione tramite il dispositivo su cui sono state utilizzate le Carte Virtuali, durante il processo di pagamento per un acquisto online oppure tramite la app Partner in uso.

(3) La Banca si riserva altresì il diritto di rifiutare pagamenti anche quando il rifiuto è giustificato da ragioni oggettive (ad esempio l'uso delle Carte Virtuali per il gioco d'azzardo in casinò, anche online).

#### 4. Termine di esecuzione

Il processo di pagamento è attivato dal beneficiario. Al ricevimento dell'ordine di pagamento da parte della Banca, quest'ultima è obbligata a garantire che l'importo del pagamento con carta sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro l'orario indicato nel Foglio Informativo.

#### 5. Massimale

(1) Il Cliente può utilizzare la propria Carta Virtuale nei limiti del saldo attivo disponibile sul conto della carta cui è associato.



(2) Al Cliente è concesso un importo massimo giornaliero/mensile. Tale importo non dipende dal saldo attivo esistente sul conto della carta cui è associato. Il Cliente può verificare la somma massima disponibile per l'operazione in qualsiasi momento, all'interno della app Partner.

(3) Anche nel caso in cui il Cliente ecceda il massimale, la Banca ha il diritto di esigere il rimborso delle spese derivanti dall'uso delle Carte Virtuali. L'autorizzazione di singole operazioni non comporta né l'erogazione di credito né un incremento di un credito concesso in precedenza, bensì è concessa con l'intesa che il saldo delle operazioni sia garantito dal Cliente nel momento in cui diventa esigibile.

I massimali della Carta Virtuale indicati nel Foglio Informativo, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Particolari, non possono essere superati senza l'autorizzazione della Banca. La Banca può modificare il massimale dandone comunicazione al Cliente in conformità alla disposizione sulle modifiche delle condizioni contrattuali, o su richiesta del Cliente, in caso di accettazione da parte della stessa Banca.

(4) Qualora la registrazione delle operazioni superi il saldo del conto disponibile o un fido concesso in precedenza, la contabilizzazione porta a uno scoperto tollerato ai sensi delle Condizioni Generali. In caso di scoperto tollerato, non maturano interessi passivi.

## Sezione III - Obbligo di diligenza del Cliente e obblighi di collaborazione

### 6.1 Protezione degli elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento

Il Cliente è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere da ogni accesso non autorizzato gli elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento concordati con la Banca (cfr. Sezione II.1, paragrafi (1) e (3)). In caso contrario, sussiste il rischio che gli elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento possano essere usati in modo improprio o comunque non autorizzato.

Al fine di proteggere i singoli elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento, il Cliente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

- (a) gli elementi di conoscenza, come la password, devono essere tenuti segreti; in particolare:
- non possono essere comunicati oralmente (ad esempio per telefono o di persona);
  - non possono essere trasmessi per iscritto al di fuori dell'operazione di pagamento (ad esempio per e-mail o tramite servizi di messaggistica);
  - non possono essere conservati elettronicamente in modo non sicuro (ad esempio salvataggio della password come testo in chiaro sul dispositivo mobile); e
  - non possono essere registrati su un dispositivo o memorizzati come trascrizione con un dispositivo che funge anche da elemento di possesso (ad esempio, dispositivo mobile) o come mezzo per controllare l'elemento di inerenza (ad esempio, dispositivo mobile con applicazione per il pagamento o sensore di lettura dell'impronta digitale).
- (b) Gli elementi di possesso, come un dispositivo mobile, devono essere protetti dall'uso improprio, in particolare:
- occorre impedire che persone non autorizzate possano accedervi (ad esempio telefono cellulare);

- occorre impedire che altre persone possano utilizzare l'applicazione per i pagamenti (ad esempio app Partner) sul dispositivo mobile (ad esempio telefono cellulare);
  - l'applicazione per le operazioni di pagamento (ad esempio app Partner) sul dispositivo mobile del Cliente deve essere disattivata prima che il Cliente cessi di possedere il suo dispositivo mobile (ad esempio perché venduto o altrimenti ceduto); e
  - gli elementi di possesso (ad esempio SMS inviato al numero di cellulare con password uniche) non devono essere trasmessi verbalmente (ad esempio telefonicamente) o per iscritto (ad esempio per e-mail o tramite servizi di messaggistica) al di fuori dei processi di pagamento online.
- (c) Gli elementi di inerenza, come l'impronta digitale del Cliente, possono essere utilizzati esclusivamente come elemento di autenticazione su un dispositivo mobile del Cliente per operazioni di pagamento, a condizione che sullo stesso non siano salvati elementi di inerenza di altre persone. Qualora sul dispositivo mobile utilizzato per le operazioni di pagamento siano memorizzati gli elementi di inerenza di altre persone, per le operazioni di pagamento online occorre utilizzare l'elemento di conoscenza trasmesso dalla Banca (ad esempio password online) anziché l'elemento di inerenza salvato sul dispositivo mobile.

### 6.2 Obblighi di controllo per le operazioni di pagamento online

Nel caso di operazioni di pagamento, online, se al Cliente vengono comunicati dettagli dell'operazione di pagamento (ad esempio il nome della società contraente e l'importo della operazione), il Cliente è tenuto a verificare la correttezza di tali dati.

### 6.3 Obblighi di comunicazione e denuncia del Cliente

- (1) Qualora il Cliente venga a conoscenza di un utilizzo abusivo delle proprie Carte Virtuali, è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Banca affinché quest'ultima possa predisporre il blocco delle Carte Virtuali. Il Cliente è altresì tenuto a denunciare immediatamente ogni utilizzo abusivo alla polizia.
- (2) Il Cliente deve comunicare alla Banca senza ritardo qualsiasi operazione non autorizzata o errata non appena individuata.
- (3) Il Cliente può sbloccare le Carte Virtuali qualora il motivo del loro blocco sia venuto meno.

## 7. Obbligo di pagamento del Cliente

La Banca si impegna a saldare i crediti immediatamente esigibili degli esercenti convenzionati nei confronti del Cliente sorti in dipendenza dell'uso delle Carte Virtuali. Il Cliente, a sua volta, è tenuto a rimborsare alla Banca detti importi.

Le contestazioni e gli altri reclami del Cliente derivanti dal rapporto contrattuale con un esercente convenzionato con cui sono state utilizzate le Carte Virtuali devono essere esposti direttamente a quell'esercente convenzionato.

## 8. Conversione di valuta estera

- (1) Fatto salvo quanto diversamente concordato con il Cliente (ad esempio in virtù di diverse condizioni), qualora il Cliente utilizzi le Carte Virtuali per operazioni non denominate in euro, il conto associato alla carta sarà comunque addebitato in euro.
- (2) Fatto salvo quanto diversamente concordato con il Cliente (ad esempio in virtù di diverse condizioni), il tasso di cambio di riferimento per le operazioni in valuta estera è determinato sulla base del Foglio Informativo della Banca.
- (3) Qualsiasi variazione del tasso di cambio di riferimento indicato nelle regole di conversione in conformità alla Sezione II.8, paragrafo 2



ha effetto immediato, senza necessità di previa comunicazione al Cliente.

## 9. Commissioni

(1) Le commissioni dovute dal Cliente alla Banca sono stabilite sulla base del Foglio Informativo della Banca.

## 10. Diritto del Cliente al rimborso, alla revisione e al risarcimento

### 10.1 Rimborso in caso di operazione non autorizzata

Nel caso di un'operazione non autorizzata, effettuata mediante l'uso della Carta Virtuale con un esercente convenzionato, la Banca non vanta alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle proprie spese. La Banca è tenuta a rimborsare al Cliente l'intera somma, senza ritardo. Qualora l'importo sia stato addebitato sul conto associato alla carta, la Banca è tenuta a ripristinare il saldo che il conto avrebbe presentato se l'operazione non autorizzata non avesse avuto luogo. Ai sensi del Foglio Informativo, tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca è stata informata che il bonifico non è autorizzato ovvero ne è venuta a conoscenza in altro modo. Qualora la Banca abbia informato per iscritto un'autorità competente in merito a giustificati motivi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente, la Banca è tenuta ad esaminare senza ritardo il proprio obbligo ai sensi del periodo 2 e adempiere allo stesso qualora il sospetto di frode non sia confermato.

### 10.2 Diritti in caso di mancata, non corretta o tardiva esecuzione di operazioni autorizzate

(1) In caso di mancata o non corretta esecuzione di un'operazione autorizzata, effettuata mediante l'uso della Carta Virtuale con un esercente convenzionato, il Cliente ha diritto a ricevere immediatamente dalla Banca il rimborso dell'intero importo dell'operazione, nella misura in cui l'operazione non sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo non corretto. Qualora l'importo sia stato addebitato sul conto associato ad una carta, la Banca è tenuta a ripristinare il saldo che il conto avrebbe presentato se l'operazione non corretta non avesse avuto luogo.

(2) In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1, il Cliente può richiedere alla Banca il rimborso dei costi e degli interessi nella misura in cui questi sono stati fatturati o addebitati al Cliente o sul suo conto associato alla carta in relazione alla mancata o non corretta esecuzione dell'operazione.

(3) Qualora l'importo del pagamento sia ricevuto dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario dopo la scadenza del termine di esecuzione previsto dalla Sezione II.4 (ritardo), il beneficiario può chiedere al suo prestatore di servizi di pagamento di accreditare l'importo in questione sul conto del beneficiario come se il pagamento tramite carta fosse stato eseguito correttamente.

(4) Qualora un'operazione autorizzata non sia andata a buon fine ovvero sia stata eseguita in modo non corretto, la Banca, su richiesta del Cliente, ricostruisce la procedura di pagamento e informa il Cliente dei risultati delle proprie verifiche.

### 10.3 Diritti di risarcimento del Cliente a seguito di operazioni non autorizzate ovvero di mancata o non corretta esecuzione di operazioni autorizzate

Qualora un'operazione non sia stata autorizzata ovvero un'operazione autorizzata non sia eseguita o sia eseguita in modo non corretto, il Cliente può chiedere alla Banca un risarcimento per qualsiasi danno diverso da quelli coperti dalle Sezioni II.10.1 e II.10.2. Quanto precede non si applica qualora l'inadempimento non sia imputabile alla Banca. In tal caso, la Banca risponde per le obbligazioni di eventuali intermediari nominati dalla stessa come se fossero obbligazioni proprie, salvo che la causa principale di tali danni sia imputabile ad un

intermediario indicato dal Cliente. In caso di utilizzo della Carta Virtuale in un Paese al di fuori dell'Italia e dello Spazio Economico Europeo, la responsabilità della Banca per inadempimento imputabile ad un soggetto coinvolto nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite a tale soggetto. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura in cui la Banca e il Cliente dovranno sopportare il danno sarà determinata sulla base dei principi in materia di concorso di colpa. La responsabilità ai sensi del presente paragrafo è limitata a 12.500 euro per operazione. Tale limitazione di responsabilità con riferimento all'ammontare del danno risarcibile non si applica:

- ad operazioni non autorizzate dal Cliente mediante l'uso delle Carte Virtuali;
- in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca;
- ai rischi che la Banca ha specificamente assunto; e
- in caso di danni da perdita di interessi subiti dal Cliente, se il Cliente è un consumatore.

### 10.4 Termine per l'esercizio dei diritti di cui alle Sezioni da III.10.1 a III.10.3

I diritti nei confronti della Banca ai sensi delle Sezioni da II.10.1 a III.10.3 sono soggetti a decadenza qualora il Cliente non informi la Banca del fatto che un'operazione non è autorizzata, non è andata a buon fine, è stata eseguita in ritardo o in modo non corretto entro e non oltre 13 mesi dall'addebito dell'operazione. Il termine di 13 mesi decorre unicamente dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente della registrazione dell'addebito dell'operazione tramite il canale informativo concordato, al più tardi entro un mese dalla registrazione dell'addebito; in caso contrario, il termine decorre dalla data della comunicazione. Il Cliente può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi della Sezione III.10.3 anche successivamente alla scadenza del termine di cui al periodo 1, qualora sia stato impossibile rispettare tale termine per causa allo stesso non imputabile.

### 10.5 Diritto di rimborso in caso di operazione non autorizzata in assenza di uno specifico importo e termine di esercizio del diritto

(1) Il Cliente ha diritto a ricevere dalla Banca il rimborso immediato dell'intero importo dell'operazione qualora abbia autorizzato un'operazione con un esercente convenzionato in maniera tale per cui:

- l'importo esatto non è stato specificato nell'autorizzazione; e
- la procedura di pagamento supera l'importo che il Cliente avrebbe potuto prevedere, dato il suo precedente comportamento di spesa, il contenuto del contratto della carta e le circostanze rilevanti nel caso di specie; non possono essere tenuti in considerazione motivi legati all'eventuale conversione di valuta qualora come base sia stato utilizzato il tasso di cambio di riferimento concordato.

(2) Il Cliente è tenuto a indicare alla Banca le circostanze fattuali su cui si basa la richiesta di rimborso.

(3) Il diritto al rimborso è escluso qualora non sia esercitato nei confronti della Banca entro otto settimane dalla data in cui l'operazione è stata addebitata sul conto della carta associato.

### 10.6 Esclusione di responsabilità e contestazioni

Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti nei confronti della Banca ai sensi delle Sezioni da III.10.1 a III.10.5 qualora i fatti costitutivi degli stessi dipendano:



- da un evento eccezionale ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la diligenza media; ovvero
- da una condotta posta in essere dalla Banca nell'adempimento di un obbligo di legge.

## 11. Responsabilità del Cliente per operazioni non autorizzate

### 11.1 Responsabilità del Cliente fino alla comunicazione di blocco

(1) Qualora le Carte Virtuali o le informazioni sulle stesse necessarie per le operazioni di pagamento per acquisti online siano oggetto di un utilizzo abusivo e ciò porti ad operazioni non autorizzate mediante l'uso delle Carte Virtuali con un esercente convenzionato, il Cliente risponde esclusivamente dei danni provocati fino al momento della comunicazione di blocco, in caso di inadempimento allo stesso imputabile per dolo o colpa grave.

(2) Il Cliente non è tenuto a rispondere ai sensi del precedente al paragrafo 1, qualora non abbia potuto riscontrare l'utilizzo abusivo della Carta Virtuale o delle relative informazioni necessarie per le operazioni di pagamento per acquisti online, prima del verificarsi di un accesso non autorizzato.

(3) Qualora il Cliente non sia un consumatore, o qualora le rispettive Carte Virtuali o le informazioni sulle stesse necessarie per le operazioni di pagamento per acquisti online siano utilizzate al di fuori dell'Italia e dello Spazio Economico Europeo, il Cliente sopporterà i danni, ai sensi del paragrafo 1, derivanti da un'operazione non autorizzata, qualora il Cliente abbia violato per colpa le proprie obbligazioni contenute nelle presenti condizioni. Qualora la Banca abbia contribuito al verificarsi di un danno attraverso una violazione dei propri obblighi, la stessa sopporterà il danno in misura proporzionale al proprio concorso di colpa.

(4) Qualora siano eseguite operazioni non autorizzate prima della comunicazione di blocco e qualora il Cliente abbia tenuto una condotta fraudolenta, ovvero abbia violato i propri obblighi di diligenza come previsti dalle presenti Condizioni Particolari, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporterà l'intero ammontare del danno. La colpa grave da parte del Cliente è presunta in particolare qualora il Cliente, per colpa, abbia ommesso di comunicare alla Banca la perdita, il furto o l'utilizzo abusivo dell'operazione senza ritardo dopo esserne giunto a conoscenza.

(5) La responsabilità per danni cagionati entro il periodo in cui si applica il limite alle operazioni è circoscritta in ogni caso al saldo attivo sul conto associato alla Carta Virtuale in questione.

(6) Il Cliente non è tenuto a risarcire il danno di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 qualora non sia stato possibile per lo stesso inviare la comunicazione di blocco poiché la Banca non ha predisposto modalità idonee per l'accettazione della comunicazione di blocco.

(7) Il Cliente non sopporterà alcuna perdita qualora la Banca non abbia richiesto al Cliente di fornire un'autenticazione forte. Il beneficiario, ovvero il proprio prestatore di servizi di pagamento, rimborserà il danno patrimoniale causato dalla Banca in caso di mancata accettazione dell'autenticazione forte del Cliente. Un'autenticazione forte del Cliente è basata sull'uso di due o più elementi, attinenti alle diverse categorie degli elementi di conoscenza (ad esempio la password), di possesso (ad esempio il dispositivo mobile) e di inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente, ad esempio la propria impronta digitale).

(8) I paragrafi 2 e da 5 a 7 non si applicano qualora il Cliente abbia agito con dolo.

### 11.2 Responsabilità del Cliente successivamente alla comunicazione di blocco

(1) Qualora il Cliente o un rappresentante autorizzato denunciino alla Banca un utilizzo abusivo o qualsiasi altro utilizzo non autorizzato delle Carte Virtuali o delle informazioni sulle stesse necessarie per le operazioni di pagamento per acquisti online, il Cliente non sarà tenuto a risarcire la Banca per eventuali danni subiti successivamente alla comunicazione di blocco a seguito di operazioni mediante l'uso delle Carte Virtuali o delle informazioni sulle stesse necessarie per le operazioni di pagamento per acquisti online. In caso di dolo del Cliente, quest'ultimo sarà responsabile anche per eventuali danni occorsi successivamente alla comunicazione di blocco.

### 12. Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dal contratto della carta in qualsiasi momento e senza preavviso.

### 13. Diritto di recesso della Banca

(1) La Banca può recedere dal contratto della carta con un adeguato termine di preavviso, comunque non inferiore a due mesi. La Banca recede dal contratto della carta con un termine di preavviso più lungo, qualora ciò sia necessario, alla luce degli interessi legittimi del Cliente.

(2) La Banca può recedere dal contratto della carta senza preavviso qualora sussista un grave motivo per cui la continuazione della relazione contrattuale relativa alla carta non è ragionevole per la Banca, anche tenendo adeguatamente conto degli interessi legittimi del Cliente.

### 14. Conseguenze del recesso

(1) Il diritto del Cliente di fare uso di tutte le Carte Virtuali cesserà, e le Carte Virtuali stesse, non potranno più essere utilizzate, dalla data di efficacia del recesso ai sensi delle Sezioni III.12 o III.13.

(2) L'eventuale saldo positivo rimanente sul conto associato alla Carta Virtuale in questione al momento del recesso deve essere rimborsato al Cliente alla fine del periodo contabile, purché il saldo positivo non sia bloccato da un'operazione già autorizzata. Il rimborso sarà effettuato entro 20 giorni di attività bancaria sul conto bancario indicato dal Cliente.

### 15. Blocco di Carte Virtuali

(1) La Banca può bloccare le Carte Virtuali:

- in caso di recesso per giusta causa;
- qualora il blocco sia giustificato da motivi essenziali legati alla sicurezza della Carta Virtuale in oggetto; ovvero
- qualora sussista il sospetto di uso non autorizzato o fraudolento della Carta Virtuale in oggetto.

(2) La Banca è tenuta ad informare il Cliente del blocco, specificandone i motivi, possibilmente prima o comunque subito dopo il blocco. La Banca sbloccherà la Carta Virtuale in questione, su richiesta del Cliente, qualora vengano meno i motivi del blocco. Anche in tal caso la Banca è tenuta a informarne il Cliente senza ritardo.